

AVV. GIUSEPPA MARIA ZANGHI
Rec. Prof. Via Roma, 157/F
(Studio Avv. Celi)
98051 BARCELLONA P. G. (ME)
Tel. 090.9701591

IMP. AFF. LEG.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
21 GEN 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D. <i>Comp</i>

Copia
PER LA
PROVINCIA

TRIBUNALE CIVILE DI BARCELLONA P.G.

ATTO DI CITAZIONE

CALOGERO CARROCCIO, nato a Milazzo il 21.10.1963, residente in Terme Vigliatore, Via Nazionale - Terme n. 176, Cod. Fisc. CRR CGR 63R21 F206N, ed elett.te domiciliato in Barcellona, Via Roma 167, (Studio Avv. Luigi Celi), presso il recapito professionale dell'Avv. Giuseppa Maria Zanghi, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine di quest'atto, espone

Nomino e costituisco mio procuratore e difensore in ogni stato e grado del presente giudizio e con ogni facoltà di legge, l'Avv. Giuseppa Maria Zanghi.

Eleggo domicilio nello studio AUTOPUTZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLE INFORMAZIONI RESA AI SENSI DEL D.L.G. 196/03

* * *

A) In data 11.12.2008, il Sig. Carroccio, alla guida della propria autovettura, una Audi A6, tg. CT 880 MK, stava percorrendo la litoranea che da Tonnarella conduce a Marchesana di Terme Vigliatore, quando poco prima di giungere in località "Villaggio Ciappazzi", rimaneva intrappolato in una massa di acqua e fanghiglia, che aveva invaso il piano strada.

La firma è autentica
Avv. Giuseppe Maria Zanghi

B) Solo in un secondo momento è stato possibile prelevare l'autovettura, e molte altre, anch'esse bloccate nella fanghiglia, grazie all'intervento del carro-attrezzi (doc. 1), mentre operai del Comune provvedevano ad abbattere un muro di cinta per far defluire le acque.

C) In conseguenza dell'evento l'autovettura del Sig. Carroccio ha riportato notevoli danni, per la riparazione dei quali egli è stato costretto ad affrontare un esborso pari ad € 8.860,00, come si evince dalle fatture n.31 del 14.01.2009 e n. 118 del 5.02.2009 (docc. nn. 2-3), emesse dalla Ditta autorizzata Audi di Impalà Filippo con sede in Torregrotta; per l'utilizzo di altra autovettura il Sig. Carroccio ha dovuto corrispondere alla Società Avis

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
24/01/2011
Protocollo n°0003177/11

238/UC
25 GEN 2011

28/1/11

332/7006002

Autonoleggio S.p.A, la somma di € 1.210,90 per la quale è stata emessa la fattura n. 90032213 - 1 (doc. n. 4).

Oltre dette somme, in ragione del mancato uso del mezzo danneggiato, al Sig. Carroccio è dovuto anche il rimborso del canone, pari ad € 1.417,06, versato alla Società Locat S.p.A. (doc. n. 5), con la quale era stipulato il contratto di leasing dell'autovettura.

Pertanto il danno complessivo che il Sig. Carroccio ha subito in conseguenza dell'evento dannoso ammonta a complessivi € 11.487,96.

D) Considerato che detto evento si è verificato per la totale assenza nella zona di opere di canalizzazione e non solo, che hanno reso impossibile il deflusso dell'acqua che si è riversata sul piano strada, l'esponente con raccomandata a.r. del 15.01.2009 (doc. n. 6) invitava il Comune di Terme Vigliatore, quale Ente, proprietario della strada, o comunque come Ente tenuto alla vigilanza e manutenzione della stessa, al risarcimento dei danni subiti, costituendolo formalmente in mora.

E) Il predetto Ente con nota del 10.02.2009 n. prot. 2678 (doc. n. 7), in riscontro alla sopra richiamata raccomandata, comunicava che la strada, luogo dell'evento dannoso *"è di proprietà della Provincia Regionale di Messina, su cui per legge ricade il relativo onere di manutenzione"*.

F) In conseguenza di ciò, con raccomandata a.r. del 31.03.2009 (doc. n. 8), il Sig. Carroccio, costituiva formalmente in mora anche quest'ultimo Ente.

G) Con raccomandata a.r. del 9.04.2009 (doc. n. 9) la Provincia Regionale comunicava l'avvio del relativo procedimento istruttorio, dando incarico alla

Compagnia Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. di Genova di effettuare la perizia sull'autovettura.

H) Eseguiti gli accertamenti peritali, con raccomandata a.r. del 9.10.2009 (doc. 10) la predetta Compagnia comunicava di non poter dare seguito alla richiesta di risarcimento essendo stata dichiarata la calamità naturale ed invitava l'esponente a rivolgersi al Comune di Terme Vigliatore, che gestisce i relativi fondi stanziati.

I) Con raccomandata a.r. del 25.11.2009 (doc. 11) il Sig. Carroccio nuovamente invitava sia il Comune di Terme Vigliatore, sia la Provincia Regionale di Messina a provvedere al risarcimento del danno, ma a detta raccomandata non veniva dato alcun riscontro.

Pertanto, premesso quanto sopra; ritenuto che l'evento dannoso, come meglio è spiegato dall'Arch. Cilona Gianpaolo nella sua relazione, che si produce (doc.12), si è verificato a causa del cattivo stato di manutenzione in cui si trovava la saia pubblica intersecante la Via Lungomare Marchesana, ricolma di detriti e di vegetazione; ritenuto che ciò ha reso impossibile il convogliamento delle acque meteoriche verso la predetta saia, acque che, insieme a detriti e fanghiglia, si sono riversate sul piano stradale; ritenuto altresì, come sottolinea l'Arch. Cilona, che dal piano stradale le acque e la fanghiglia non sono defluite, per la mancanza per la mancanza o insufficienza della catidoia stradale, e per la presenza di muri di delimitazione della carreggiata, che hanno impedito il versamento nel naturale letto della saia al di là della strada; ritenuto che le negligenze sopra evidenziate sono imputabili ad entrambi gli Enti convenuti: alla Provincia

Regionale di Messina, che, in quanto proprietaria della strada, è tenuta a realizzare le opere necessarie per il convogliamento delle acque meteoriche, ed è tenuta, altresì, a esercitare un potere di controllo sullo stato di manutenzione del tratto di strada in questione; al Comune di Terme Vigliatore che per legge ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle strade che attraversano l'abitato e delle saie esistenti sul territorio; ritenuto quant'altro influente in fatto ed in diritto, il Sig. Carroccio Calogero, *ut supra*, dom.to rapp.to e difeso,

CITAZIONE

La **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA in persona del Suo Presidente, Legale rapp.te pro tempore, con sede in Messina Corso Cavour n. 1**

Il **COMUNE DI TERME VIGLIATORE in persona del Suo Sindaco Legale rapp.te pro tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale di Terme Vigliatore, Via Don Luigi Sturzo**, a comparire dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G., G.I. designando, all'**udienza del 28 Aprile 2011**, ore 9.00 e ss., con l'invito a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge, in particolare osservando il termine di cui all'art. 166 c.p.c., costituendosi quindi almeno venti giorni prima della udienza indicata per la comparizione, con l'avvertenza che la mancata costituzione entro i termini di legge comporterà le decadenze di cui agli art. 167 c.p.c. e 38 c.p.c., e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

DOMANDE

1) Ritenere e dichiarare che l'evento dannoso denunciato si è verificato per le gravi negligenze ed omissioni della Provincia Regionale di Messina e del Comune di Terme Vigliatore;

2) Per l'effetto condannare gli Enti convenuti, anche solidalmente, o chi tra essi risulterà tenuto, al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. Carroccio Calogero in conseguenza dell'evento, nella misura di € 11.487,96, somma già esborsata, o in quell'altra maggiore o minore che sarà determinata in corso di giudizio;

3) **In istruttoria**, ammettere prova per testi sulle circostanze dedotte alle lett. A), B) e C) della premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, precedute dalla locuzione "vero è che" con riserva di indicare i testimoni nell'assegnando termine; riservare ogni altro mezzo opportuno e conducente, anche in conseguenza delle difese che saranno formulate dai convenuti.

Sempre in istruttoria, ammettere consulenza tecnica al fine di accertare le gravi omissioni e negligenze poste in essere dagli Enti convenuti, così come evidenziate e denunciate nella perizia giurata dell'Arch. Cilona, il nesso eziologico con l'evento dannoso, e, dunque, i danni subiti dall'attore, sulla scorta anche della documentazione prodotta;

4) Emettere ogni altra opportuna statuizione inerente anche se dovesse mancare sul punto espressa richiesta;

5) Condannare la Provincia Regionale di Messina ed il Comune di Terme Vigliatore anche solidalmente, o chi tra essi risulterà tenuto, al pagamento delle spese e dei compensi difensivi.


Si producono i documenti meglio descritti in premessa.

Salvo ogni altro diritto.

Ai fini della Legge sul contributo unificato si dichiara che la presente causa
e di valore pari ad € 11.487,96.

Barcellona P.G., li 14.01.2011

Avv. Giuseppa Maria Zanghi



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Giuseppa Maria Zanghi, procuratore del Sig.

CARROCCIO CALOGERO, io sottoscritto Assistente UNEP presso il

Tribunale di Barcellona P.G., ho notificato l'atto che precede perchè ne

abbiano conoscenza ad ogni effetto di legge a

1) **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA in persona del Suo**

Presidente, Legale rapp.te pro tempore, con sede in Messina, Corso

Cavour 1

mezzo del servizio postale per assicurazione
in oltre raccomandate A/R
BARCELONA P.G.

19 GEN 2011

Questa cartella è stata
In Tribunale di Barcellona P.G.

2) **COMUNE DI TERME VIGLIATORE in persona del Suo Sindaco**

Legale rapp.te pro tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo

Municipale di Terme Vigliatore, Via Don Luigi Sturzo

E cio ho fatto

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti.
Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'U.N.E.P
del Tribunale di Barcellona P.G., ho notificato l'atto
che precede a:

mediante consegna di copia conforme a man

9 3 GEN. 2011

CRON.

258

Diritto €

Trasferita €

Totale €

10% tasse

postali

TOTALE €


17,18

• Ufficio giudiziario



Esse 0% 0

AON

*Aon S.p.A.
Insurance Brokers*



Provincia Regionale di Messina



capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)

Testo aggiornato al 24 ottobre 2007

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers

0143 Palermo - Via Libert , 201/a - tel. (+39) 091/348838 - fax (+39) 091/6253693 - mail effeom@tuttopmi.it

Aon S.p.A.

Responsabilità Civile verso Dipendenti - RCO: euro 1.500.000,00 unico per sinistro.

Massimo risarcimento complessivo per anno euro 20.000.000,00

Ove non diversamente contrattualizzato e ad eccezione per i sinistri riconducibili alla R.C. Sorveglianza Stradale di cui al successivo Art. 27, la presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 500,00.

Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Articolo 8: Spese legali

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c. *

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Articolo 9: Validità territoriale

La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.

Articolo 10: Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

Articolo 11: Denuncia di sinistro